



**TRIBUNALE DI CATANZARO**

**Prima Sezione Civile**

***Procedure Concorsuali***

Il Giudice,

letto il ricorso depositato in data 29/12/2025 da **Catanzaro Servizi s.p.a.** ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il quale si chiede *“IN VIA PRINCIPALE: 1. Confermare, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14/2019, le misure protettive consistenti nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; 2. Fissare la durata di tali misure protettive nel termine massimo di giorni 120 (centoventi), o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese.*

*IN VIA CAUTELARE: 1. Disporre, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14/2019, la sospensione del pagamento di tutte le rate dovute in forza dei piani di rateizzazione e/o delle cd. “rottamazioni” in essere tra la Catanzaro Servizi S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutta la durata delle misure protettive, stabilendo che da tale sospensione non derivi la decadenza dal beneficio del termine per i medesimi piani di rateizzazione.; 2. Ordinare il rilascio del DURC agli enti preposti, anche in presenza di pregressi inadempimenti; 3. Ordinare agli istituti di credito interessati di non sciogliersi dal contratto di apertura di credito; 4. Ordinare la mancata pubblicazione/registrazione della procedura di composizione della crisi alla centrale rischi interbancaria e a tutte le banche dati del credito.”;*

rilevato che parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 13 CCII e che l’Esperto nominato ha accettato l’incarico in data 29 dicembre 2025 (accettazione pubblicata in pari data);

tenuto conto che la richiesta di misure protettive rispetta le previsioni dell’art. 18, I comma, CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale di Catanzaro ex art. 27 CCII, quale tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali;

considerato che al ricorso non è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 19, II



comma, CCII; sul punto si segnala la carenza della seguente documentazione, **che dovrà essere pertanto depositata entro il termine in dispositivo indicato:**

- un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare (art. 19, comma 2, lett. d, CCII); al riguardo si segnala sin da ora che il "Piano industriale 2024-2026" (doc. 8, allegato al ricorso) non è in alcun modo idoneo a surrogare la documentazione appena citata, prescritta dalla norma;
- una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (art. 19, comma 2, lett. e, CCII);

ancora, con riguardo alla documentazione prescritta dall'art. 19 comma 2 CCII, rilevato che quale elenco dei creditori è stato depositato un file in formato PDF (i) che reca indicazione in modo confusionario dei creditori della società; (ii) dove non sono indicati per tutti i creditori gli indirizzi di posta elettronica certificata, ove disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; (iii) ove non sono individuati i primi dieci creditori per ammontare; ritenuto pertanto che la ricorrente debba, altresì, provvedere a depositare l'elenco dei creditori **nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'art. 19 comma 2, lett. c) CCII, entro il termine in dispositivo indicato;**

rilevato che parte ricorrente ha specificamente chiesto la conferma nei confronti di tutti i creditori delle misure protettive tipiche;

rilevato che la richiesta di protezione tipica generalizzata rende necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutto il ceto creditorio (ad eccezione dei lavoratori dipendenti) controinteressato, ma, laddove la ricorrente dovesse valutare sin da questa fase preliminare di restringere la protezione (tipica nel suo contenuto, ma passibile di flessibilità quanto a destinatari – art. 18 comma I CCII) solo ad alcune categorie di creditori (ad es. ceto bancario, locatori, fornitori nei confronti dei quali si sono manifestati insoluti o che hanno avviato iniziative giudiziarie), potrebbe valutare di notificare solo ad alcuni soggetti o categorie di soggetti il ricorso e il presente decreto;

rilevato, con riferimento alle misure cautelari domandate, che la parte non ha richiesto l'emissione di alcuna misura *inaudita altera parte*, ma che, comunque, le allegazioni della ricorrente non consentono di apprezzare il requisito del *periculum in mora*, cosicché non



sussisterebbero i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*,  
ritenuto che il contraddittorio dovrà essere integrato nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle misure cautelari invocate (che pertanto dovranno esattamente individuati);  
rilevato che l'art. 19, III comma, CCII dispone che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza da tenersi preferibilmente in videoconferenza;  
ritenuto necessario favorire questa possibilità, per consentire una agevole partecipazione dei creditori;  
dato atto che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, all'esperto ed alle parti personalmente mediante collegamento da effettuarsi tramite il seguente collegamento ipertestuale:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YWIwMjEzNTEtMWU0ZC00NjFhLTgyNWYtNjk3NTI5NWMyZDY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%2234682a3f-5a59-4976-abd3-bcd3398c438b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIwMjEzNTEtMWU0ZC00NjFhLTgyNWYtNjk3NTI5NWMyZDY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%2234682a3f-5a59-4976-abd3-bcd3398c438b%22%7d)

dato atto che: 1) il link sopra indicato è attivabile cliccando con il tasto destro del mouse selezionando l'opzione "apri collegamento ipertestuale" oppure copiandolo e incollandolo su un browser); 2) il giorno ed ora dell'udienza i procuratori e/o le parti – una volta aperto il collegamento ipertestuale sopra indicato - dovranno accedere via browser o scaricando l'applicazione Microsoft Teams. Nel caso si intenda utilizzare Teams via browser si consiglia l'uso di Chrome, perché nel caso in cui si utilizzi altro software (tipo Safari o Internet Explorer) sarà segnalata la necessità di installare l'applicazione; 3) qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso; 4) il computer dovrà essere dotato di webcam e microfono (ancora meglio se dotati di cuffie con microfono ai fini della migliore qualità della conversazione) al fine di una corretta partecipazione (controllare che il video ed il microfono siano accessi poiché di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti). Sarà possibile anche il collegamento tramite uno smartphone o un tablet; 5) dopo aver abilitato Video e Microfono sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Partecipa ora"; 6) Laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sul funzionamento dei Teams di Microsoft si segnala questo sito: <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>;



ritenuto opportuno invitare parte ricorrente a depositare – almeno 8 giorni prima dell’udienza - una comunicazione, in forma di “atto generico” nella quale dichiarare: Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore e Contatto telefonico del Procuratore (preferibilmente cellulare), al quale dovrà essere reperibile in caso di difficoltà della connessione o gestione dell’udienza; dato atto che la costituzione di qualunque creditore dovrà avvenire telematicamente e che l’atto di costituzione dovrà contenere le informazioni sopra indicate;

ritenuto necessario disporre che i creditori che non intendono costituirsi in giudizio, ma unicamente partecipare all’udienza, trasmettano, entro il 4 febbraio 2026, all’esperto la seguente documentazione: dichiarazione di voler partecipare all’udienza con l’indicazione dell’indirizzo mail (ordinaria e non pec) e contatto telefonico del partecipante (preferibilmente cellulare); documento di identità del partecipante; documentazione attestante i poteri rappresentativi dell’impresa;

dato atto che dell’udienza sarà redatto verbale a cura del giudice, nel quale saranno preliminarmente indicate le modalità di accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e della loro volontà di partecipare all’udienza in videoconferenza, oltre alle successive operazioni; rilevato che ogni partecipante si impegnerà ad adottare durante lo svolgimento dell’udienza comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento dell’udienza, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al giudice, nonché a non acquisire e divulgare immagini, video e audio dell’udienza o di parte di essa;

ritenuto, quanto alle modalità di notifica ai creditori, che debba essere disposta a tutti i creditori la notifica per posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, tramite il servizio postale o Ufficiale Giudiziario;

#### **P.Q.M.**

**DISPONE** che la parte ricorrente depositi **entro il 20 gennaio 2026** la seguente documentazione: (i) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella (art. 19, comma 2, lett. c), CCII); (ii) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare (art. 19, comma 2, lett. d), CCII); (iii) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante,



sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (art. 19, comma 2, lett. e), CCII);

**FISSA** udienza per la comparizione della società ricorrente, dell'Esperto e dei creditori nei confronti dei quali sono domandate le misure invocate al **10 febbraio 2026, ore 10:00**, in modalità da remoto secondo le indicazioni sopra riportate, senza comparizione fisica innanzi al giudice;

**DISPONE** che parte ricorrente notifichi entro il 15 gennaio 2026 il ricorso ed il presente decreto all'esperto, a tutti i creditori per posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, tramite il servizio postale o Ufficiale Giudiziario;

**INVITA** parte ricorrente e l'esperto a depositare un atto generico contenente le informazioni sopra indicate;

**INVITA** l'Esperto a depositare entro il 2 febbraio 2026, ore 12:00, una propria sintetica relazione sull'attività svolta fino a quel momento, sull'andamento delle trattative ed a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, II comma, CCII, sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento riferendo sugli esiti del relativo test pratico che la Società dovrà svolgere con il suo supporto, esprimendo altresì il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

**CONCEDE** ai creditori termine sino al 4 febbraio 2026, ad ore 12:00, per costituirsi in giudizio, laddove intendano farlo; diversamente, gli stessi - qualora vogliano solo comparire all'udienza mediante il collegamento da remoto - dovranno inoltrare la documentazione sopra indicata all'esperto entro la medesima data;

**INVITA** l'esperto a depositare la documentazione ricevuta dai creditori entro il 6 febbraio 2026;

**DISPONE** che parte ricorrente depositi telematicamente e in modo ordinato, almeno 8 giorni prima dell'udienza, i seguenti documenti: 1) l'elenco dei creditori ai quali ha effettuato la notifica e il rispettivo indirizzo pec/email; 2) la prova della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (producendo, in caso di notifica tramite PEC, il duplicato del file.eml delle ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC del notificante); 3) la prova della pubblicazione sui siti internet; 4) l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento *ex* art. 19, I comma, CCII.



Si comunichi a parte ricorrente.

04/01/2026

Il Giudice  
*Chiara Di Credico*



**Da:** fallimentare.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it  
**Inviato:** lunedì 5 gennaio 2026 12:13  
**A:** 'cciaa'  
**Cc:** Lorenzo Procopio  
**Oggetto:** Decreto ai sensi artt 18 e 19 ccii fissazione udienza per iscrizione registro imprese-  
Catanzaro Servizi Spa  
**Allegati:** img20260105\_12073830.pdf

Si trasmette ai fini della notifica per i seguiti di competenza.  
Distinti saluti

